



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/07/2015

Atto n. 75

Oggetto: Imposta unica comunale - IUC - Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 01/08/2014. MODIFICHE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di LUGLIO, ore 18:00, in seduta straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risulta:

Presente

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n.17 in carica n. 17

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

POMPEI ANTONIETTA

Data: **21/07/2015**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **21/07/2015**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N° 40 del 01.08.2014 con cui si approvava il regolamento TARI (TASSA RIFIUTI);

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014 che dispone, che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che per la stessa unità immobiliare le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 17 luglio 2015 di indirizzo per la determinazione delle tariffe tributarie anno 2015;

Dato atto che nella suddetta delibera si dispone di istituire le seguenti nuove agevolazioni:

- TARI

a) applicare ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera **nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015**, esecutiva, la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile, con decorrenza dall'anno solare della presentazione della domanda. La riduzione di cui sopra, che in ogni caso non può superare il 20% della quota variabile del tributo, è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'intero anno e l'ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato o, se richiesto dal contribuente, autorizzerà la compensazione del credito maturato spettante con gli importi da versare nei successivi anni d'imposta.

b) prevedere la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni, che trasferiscano, dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

c) prevedere la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

d) prevedere una riduzione della tariffa, nella misura del 20%, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2015 nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si applica a condizione che si qualificano come imprese green ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio.

La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.

Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio.

e) confermare tutte le altre agevolazioni in vigore nell'anno 2014;

Ritenuto, pertanto, riscrivere l'art. 22 "Altre riduzioni ed esenzioni" introducendo le nuove agevolazioni nonché l'art. 21 "Riduzioni Tariffarie" con la modifica del DL 47/2014 al punto g) del medesimo;

Ritenuto, altresì, modificare il punto 4) dell'art. 10 eliminando le parole "per l'anno 2014" ed aggiungendo dopo "tributo dovuto" la frase "relativamente alla parte variabile";

Ritenuto, infine, modificare l'ultimo periodo del punto 3) dell'art. 16 eliminando la frase ".....calcolato in base al numero medio dei componenti la famiglia anagrafica del Comune di Città Sant'Angelo" ed aggiungendo dopo le parole "di tre componenti le parole "presunto in base al nucleo familiare medio risultante nel Comune";

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate comunali;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267, dal responsabile del settore tributi e dal responsabile del settore finanziario;

Acquisito il parere del revisore dei conti in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000;

Uditi gli interventi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 13, contrari zero ed astenuti 2 (Travaglini e Perazzetti);

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche apportate agli articoli 10 – 16 – 21 e 22 (come sopra specificate) del regolamento sulla tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione n. 40 del 01.08.2014 che vengono riscritti come segue:

Art. 10

PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI

1. A norma del secondo periodo dell' art. 1, comma 649, della legge 27.12.2013, n. 147, la TARI è proporzionalmente ridotta nella quota variabile in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Al fine di beneficiare dell' agevolazione di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve presentare entro il 20 gennaio dell' annualità successiva l' apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all' attività di raccolta e recupero.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell' anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall' utenza nel corso del medesimo anno.
4. L' ammontare della riduzione del presente articolo non può essere superiore al 20% del tributo dovuto relativamente alla parte variabile.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell' anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell' anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall' unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all' art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti o attestazione specifica rilasciata dall' Impresa a ciò abilitata che ha effettuato l' attività di recupero. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l' anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero di tre componenti presunto in base al nucleo familiare medio risultante nel Comune.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a tre corrispondente al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.25 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
5. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso. Qualora tutti i nuclei presentino lo stesso numero di componenti, la tariffa è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata e partire dalla data di presentazione della richiesta, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette.

Art. 21

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e 660, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del

- 30%;
- c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%;
 - f. per l'anno 2015, al fine di contenere l'impatto del passaggio al metodo tariffario del D.P.R. 158/99, è applicata una riduzione del 30% alle utenze domestiche con una superficie non superiore a mq. 100 e con un nucleo familiare di 3 o più componenti.
 - g. per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione di 2 terzi (66,67%).
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

(Art. 1 – comma 660 – l. 147/2013)

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera **nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015**, esecutiva, è applicata la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile, con decorrenza dall'anno solare della presentazione della domanda.

Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.

La riduzione di cui sopra, che in ogni caso non può superare il 20% della quota variabile del tributo, è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'intero anno e l'ufficio effettuerà il rimborso del maggior tributo versato o, se richiesto dal contribuente, autorizzerà la compensazione del credito maturato spettante con gli importi da versare nei successivi anni d'imposta.

2. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da giovani coppie, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni, che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

3. E' prevista la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie composte da coppie, a condizione che abbiano un'età superiore a 60 anni , che trasferiscano dall'anno 2015, la propria residenza nel Centro Storico o in Località Villa Cipressi. La riduzione avrà durata biennale.

4. E' prevista una riduzione della tariffa, nella misura del 20%, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2015 nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione, si applica a condizione che si qualificino come **imprese green** ovvero che intervengano sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

6. Le riduzioni e le esenzioni, di cui ai commi precedenti dal punto 2) al punto 4), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2) - di allegare alla presente deliberazione il nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, comprensivo delle modifiche apportate con il presente atto;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:

w sul sito internet del Comune, sezione tributi;

w all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito:

Con voti favorevoli 13, contrari zero ed astenuti 2 (Travaglini e Perazzetti);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALLI FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 03/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE